



Allegato A) alla deliberazione  
di Consiglio di Amministrazione  
n° 34 del 25.08.2021

## *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo del Verbano Cusio Ossola*

### CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO, PER IL PERIODO PRESUNTO DAL 1/9/2021 AL 31/8/2022

Tra

la **Prefettura - Ufficio territoriale del Governo del Verbano Cusio Ossola** (c.f. 93014250034), nella persona del Vice Prefetto Vicario, dott. Giorgio Orrù

e

i Comuni di Antrona Schieranco, Anzola d'Ossola, Baceno, Bannio Anzino, Beura Cardezza, Bognanco, Borgomezzavalle, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Craveggia, Crevoladossola, Crodo, Domodossola, Druogno, Formazza, Macugnaga, Malesco, Masera, Montecrestese, Montescheno, Pallanzeno, Piedimulera, Premia, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Trasquera, Trontano, Vanzone con San Carlo, Varzo, Villadossola, Villette, rappresentati dal **Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali - C.I.S.S. Ossola** (c.f. 01606830030), con sede legale in Domodossola (VB), Via Mizzoccola n. 28, nella persona del legale rappresentante - il Presidente dott. Giorgio Vanni;

**Visto** il D.L. 30/10/1995, n. 451, convertito in legge 29/12/1995, n. 563;

**Vista** la Legge 30/12/1995 n. 563 ed il relativo Regolamento di attuazione, adottato con Decreto del Ministro dell'Interno n. 233 del 2/1/1996, il quale all'art. 3 prevede, fra l'altro, che le Prefetture, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza connesse al verificarsi di sbarchi di immigrati irregolari, possono disporre interventi di prima assistenza in favore degli stessi, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati, individuando le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze;

**Visto** l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**Vista** la direttiva del Ministro dell'Interno in data 23/7/2018, con la quale sono state definite le linee di azione in materia di accoglienza per i richiedenti asilo;

**Visto** il D.L. 4/10/2018, n. 113, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale ed immigrazione, convertito con modificazioni dalla Legge 1/12/2018, n. 132;

**Visto** il Decreto del Ministro dell'Interno in data 29/1/2021, con il quale è stato approvato il nuovo schema di capitolato di gara d'appalto, con i relativi allegati, per la fornitura di beni e dei servizi relativi al funzionamento dei centri di prima accoglienza previsti da D.L. 30/10/1995 n. 451, convertito con Legge 29/12/1995 n. 563, dagli artt. 9 e 11 del D.Lgs. 18/8/2015 n.142, nonché dei centri di cui agli artt. 10 ter e 14 del D.Lgs. 25/7/1998 n. 286 e ss.mm.ii., al fine di assicurare livelli uniformi di accoglienza nel territorio nazionale, in relazione alla peculiarità di ciascuna tipologia di centro;



## *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo del Verbano Cusio Ossola*

**Vista** la ministeriale prot. n. 4827 in data 24/2/2021, con la quale è stato trasmesso il nuovo schema di capitolato d'appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione ed al funzionamento dei centri di prima accoglienza, registrato alla Corte dei Conti in data 16/2/2021;

**Dato atto** che il nuovo capitolato d'appalto, al fine di realizzare l'ottimizzazione e la razionalizzazione dei servizi di accoglienza, ha rimodulato i modelli prestazionali, differenziandoli in ragione delle dimensioni e delle tipologie dei centri, a seconda che la procedura di gara sia rivolta ad un'offerta di posti in piccole strutture, ovvero in strutture di medio-grandi dimensioni, a seconda delle differenti esigenze del territorio;

**Rilevato** che i distinti schemi disciplinari di gara di cui al predetto capitolato sono corredati da specifiche tecniche dei servizi prestazionali, dalla struttura dell'offerta e dei criteri di valutazione, oltre che dalla stima dei costi medi di riferimento per la determinazione delle basi d'asta, al fine di uniformare l'attività delle stazioni appaltanti;

**Considerato** che per il periodo 1/2/2021-31/1/2022 il C.I.S.S. Ossola è affidatario del servizio in argomento, giusta convenzione stipulata ai sensi della Legge n. 241/1990 art. 15, per complessivi n. 70 posti;

**Dato atto** che la capacità ricettiva massima dei centri di accoglienza straordinaria messi attualmente a disposizione dal C.I.S.S. Ossola è pari a n. 68 posti, come di seguito indicato:

- Trontano – centro collettivo in Via Ronco n. 2, denominata "Casa Rosa": n. 25 posti;
- Craveggia – centro collettivo in Via Collegio Borgnis n.5: n. 39 posti;
- Villadossola – unità abitativa in Via Daronzo n. 4: n. 4 posti;

**Considerato** che, pertanto, i restanti n. 2 posti saranno assicurati dal C.I.S.S. Ossola presso unità abitative da mettere a disposizione su richiesta di eventuali ed ulteriori esigenze di accoglienza da parte della Prefettura;

**Rilevato** che, in ragione della diminuzione rispetto alla precedente convenzione per il periodo 26/4/2019-30/4/2021 e successive proroghe fino al 31/1/2021, di n. 40 persone da accogliere per le rappresentate esigenze, la Prefettura continua a riservarsi la possibilità di affidare ad operatori economici i servizi di accoglienza in argomento, presso strutture ubicate nell'ambito dei territori dei comuni facenti parte dello stesso Consorzio, fino alla concorrenza di n. 40 posti ulteriori rispetto ai attuali 70 da mettere a disposizione;

**Vista** la ministeriale n. 2758 del 15/2/20218 con la quale sono state chiariti i limiti del ricorso agli accordi conclusi ai sensi del citato art. 15 della Legge n. 241/1990, e precisamente:

- L'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
- Alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità;
- I movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come rimborso delle spese effettivamente sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo comprensivo di un margine di guadagno;
- Il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle



## *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo del Verbano Cusio Ossola*

norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossi la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza;

**Atteso che**, peraltro, che il D.Lgs. n. 50/2016 conferma, all'art. 5 – comma 6, la possibilità di concludere gli accordi in questione, purché vengano soddisfatte le condizioni ivi previste;

**Considerato** che, per l'espletamento del servizio in questione, in relazione alla tipologia di strutture gestite dal C.I.S.S. Ossola, si applicano le seguenti disposizioni previste dal vigente capitolato ministeriale, ove compatibili con la normativa cui fa riferimento la stipula della presente convenzione, di cui all'art. 15 delle Legge n. 241/1990 che costituisce una deroga all'applicazione delle regole dell'evidenza pubblica:

1. Strutture di cui all'art. 1 – comma 2 – lettera a (centri costituiti da singole unità abitative):
  - All. 1 - Capitolato d'appalto;
  - All. 1 bis – Specifiche tecniche integrative;
  - All. A – Dotazione minima del personale;
  - All. B – Stima dei costi medi di riferimento;
  - All. C – Tabelle frequenza pulizie;
2. Strutture di cui all'art. 1 – comma 2 – lettera b (centri collettivi con capienza massima fino a 50 posti):
  - All. 2 - Capitolato d'appalto;
  - All. 2 bis – Specifiche tecniche integrative;
  - All. A – Dotazione minima del personale;
  - All. B – Stima dei costi medi di riferimento;
  - All. C – Tabelle frequenza pulizie;

**Preso atto che** il valore presunto della presente convenzione, pari al costo presunto massimo rimborsabile del servizio in oggetto, sarà determinato dagli allegati "B – Costi medi di riferimento":

- Unità abitative:
  - € 24,57 *pro die/pro capite*;
  - € 300,00 per il "kit di primo ingresso" per singolo migrante;
  - € 2,50 *pro die/pro capite* per pocket money, oltre ad € 5,00 per scheda telefonica *una tantum* all'ingresso;
- Centri collettivi:
  - € 29,30 *pro die/pro capite*;
  - € 300,00 per il "kit di primo ingresso" per singolo migrante;
  - € 2,50 *pro die/pro capite* per pocket money, oltre ad € 5,00 per scheda telefonica *una tantum* all'ingresso;

**Ritenuto**, pertanto, di affidare il servizio in argomento al "Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali – C.I.S.S. Ossola", fino a complessivi n. 70 posti di accoglienza, presso le strutture site nei comuni di competenza territoriale dello stesso Consorzio, per il periodo 1/9/2021 – 31/8/2022, in sostituzione della vigente convenzione per il periodo 1/2/2021 – 31/1/2022;



## *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo del Verbano Cusio Ossola*

**Evidenziato**, al riguardo, che la Prefettura provvederà a rimborsare sulla base di dettagliate rendicontazioni, esclusivamente le spese sostenute per la gestione del predetto servizio, nella misura massima indicata negli allegati "B - Stima dei costi medi di riferimento", in relazione alle tipologie della struttura presso cui saranno accolti i richiedenti protezione internazionale;

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **Articolo 1**

##### **Soggetti**

La presente convenzione viene stipulata tra la Prefettura - U.t.G. del Verbano Cusio Ossola (di seguito Prefettura) e il "**Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali - C.I.S.S. Ossola**", con sede legale in Domodossola (VB), Via Mizzoccola n. 28 - C.F. 01606830030, (di seguito Gestore), al fine di prestare attività di prima accoglienza ed assistenza a n. 70 cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale temporaneamente presenti sul territorio.

#### **Articolo 2**

##### **Oggetto della convenzione**

La convenzione ha per oggetto la disponibilità massima di n. 70 posti di accoglienza nelle strutture che il Gestore si impegna ad individuare nei comuni di competenza territoriale dello stesso Consorzio, per l'espletamento del servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale.

Attualmente la capacità ricettiva massima dei centri di accoglienza straordinaria messi attualmente a disposizione dal C.I.S.S. Ossola è pari a n. 68 posti, come di seguito indicato:

- Trontano - centro collettivo in Via Ronco n. 2, denominata "Casa Rosa": n. 25 posti;
- Craveggia - centro collettivo in Via Collegio Borgnis n. 5: n. 39 posti;
- Villadossola - unità abitativa in Via Daronzo n. 4: n. 4 posti;

Pertanto, i restanti n. 2 posti saranno assicurati dal C.I.S.S. Ossola presso unità abitative da mettere a disposizione su richiesta di eventuali ed ulteriori esigenze di accoglienza da parte della Prefettura.

Il Gestore si impegna a offrire, con piena assunzione di responsabilità sui risultati, i servizi e le forniture, indicate nella sottoelencata documentazione, che si unisce alla presente convenzione per formarne parte integrante:

1. Strutture di cui all'art. 1 - comma 2 - lettera a (centri costituiti da singole unità abitative):
  - All. 1 - Capitolato d'appalto;
  - All. 1 bis - Specifiche tecniche integrative;
  - All. A - Dotazione minima del personale;
  - All. B - Stima dei costi medi di riferimento;
  - All. C - Tabelle frequenza pulizie;
2. Strutture di cui all'art. 1 - comma 2 - lettera b (centri collettivi con capienza massima fino a 50 posti):
  - All. 2 - Capitolato d'appalto;



## *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo del Verbano Cusio Ossola*

- All. 2 bis – Specifiche tecniche integrative;
- All. A – Dotazione minima del personale;
- All. B – Stima dei costi medi di riferimento;
- All. C – Tabelle frequenza pulizie.

Il Gestore si impegna, altresì, ad effettuare le operazioni di trasporto dei cittadini stranieri assegnati a questa provincia presso le strutture gestite dal Consorzio stesso e dalle strutture di accoglienza alla Questura ed alla sede della commissione territoriale per la protezione internazionale, nonché eventuali successivi spostamenti che si rendessero necessari su richiesta della Prefettura.

Il Gestore s'impegna a comunicare tempestivamente l'avvenuto allontanamento del soggetto ospitato alla Questura ed alla Prefettura.

La Prefettura si riserva la possibilità di affidare ad operatori economici i servizi di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, presso strutture ubicate nell'ambito dei territori dei comuni facenti parte dello stesso Consorzio, fino alla concorrenza di n. 40 posti, ulteriori rispetto ai n. 70 posti messi a disposizione dal CISS Ossola.

### **Articolo 3**

#### **Durata**

Gli effetti della presente convenzione avranno decorrenza dal 1° settembre 2021 e termine presunto il 31 agosto 2022, oltre ad eventuali rinnovi che si rendessero necessari, fermo restando la permanenza degli ospiti in ottemperanza alle recenti disposizioni normative nonché alle direttive impartite dal Ministero dell'Interno e fatta salva pertanto la facoltà della Prefettura di cessazione anticipata senza oneri al venir meno delle esigenze. Pertanto, la vigente convenzione relativa al servizio di accoglienza migranti per il periodo 1/2/2021-31/1/2022, cesserà al 31/8/2021.

Qualora nel periodo stabilito venissero a cessare le esigenze di utilizzazione dei posti di prima accoglienza indicati all'articolo 2, la convenzione si intenderà conclusa alla data dell'ultima prestazione fornita, a seguito di comunicazione da parte della Prefettura.

### **Articolo 4**

#### **Attivazione posti di accoglienza**

Il Gestore si impegna ad informare tempestivamente la Prefettura dell'avvio dei posti di accoglienza, con comunicazione scritta, indicante la sede, il numero di posti, la data di avvio, dando assicurazione dell'esistenza dei requisiti di agibilità e di abitabilità degli immobili.

### **Articolo 5**

#### **Determinazione dell'importo della convenzione**

Per i posti messi a disposizione dal Gestore, la Prefettura provvederà a rimborsare, sulla base di dettagliate rendicontazioni, esclusivamente le spese sostenute per la gestione del predetto servizio, nelle misure di seguito indicate, previo apposito accreditamento delle risorse sui capitoli di contabilità, da parte del Ministero dell'Interno:



## *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo del Verbano Cusio Ossola*

1. Strutture di cui all'art. 1 – comma 2 – lettera a (centri costituiti da singole unità abitative con capienza massima di 50 posti):
  - o € 24,57 *pro die/pro capite*;
  - o € 300,00 per il “kit di primo ingresso” per singolo migrante;
  - o € 2,50 *pro die/pro capite* per pocket money, oltre ad € 5,00 per scheda telefonica *una tantum* all'ingresso;
2. Strutture di cui all'art. 1 – comma 2 – lettera b (centri collettivi con capienza massima fino a 50 posti):
  - o € 29,30 *pro die/pro capite*;
  - o € 300,00 per il “kit di primo ingresso” per singolo migrante;
  - o € 2,50 *pro die/pro capite* per pocket money, oltre ad € 5,00 per scheda telefonica *una tantum* all'ingresso;

### **Articolo 6 Pagamenti**

La Prefettura provvederà al pagamento degli oneri economici connessi all'attuazione della presente convenzione tenuto conto delle disposizioni che regolano le procedure dei pagamenti delle spese a carico delle Amministrazioni statali (quali verifica del D.U.R.C. ed altro) nei limiti delle risorse assegnate. La Prefettura liquiderà, dietro presentazione di nota di debito con cadenza mensile, le prestazioni oggetto della presente convenzione, corredata dalla documentazione giustificativa prevista dalle vigenti disposizioni ministeriali in materia, come indicato all'art. 7 della presente convenzione.

La liquidazione del corrispettivo avverrà in base alle effettive presenze riportate nel registro secondo il costo *pro capite/pro die* indicato nel precedente art. 5.

I pagamenti mensili verranno effettuati, di regola, a trenta giorni dalla data di ricezione del documento contabile sopra menzionato, fermo restando la disponibilità di fondi da parte del Ministero dell'Interno.

### **Articolo 7 Obblighi di rendicontazione**

In attuazione di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato ai sensi dell'art. 13 ter del D.L. n. 50/2017, fermo restando gli obblighi di rendicontazione già previsti, le fatture per la liquidazione del corrispettivo agli aggiudicatari dei servizi di accoglienza dovranno essere corredate dalla documentazione giustificativa della spesa e, in ogni caso, da:

- rendiconto dei costi sostenuti;
- registro delle presenze degli ospiti;
- copia dei contratti di lavoro del personale dipendente subordinato o professionista, impiegato nel servizio;
- fogli firma mensile di tutte le tipologie di dipendenti impegnati e copia delle relative buste paga;
- rendiconto dei pasti ordinati e consegnati;



## *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo del Verbano Cusio Ossola*

- rendiconto dei beni forniti quali vestiario, kit di primo ingresso, schede telefoniche al primo ingresso;
- copia del registro di *pocket money*, firmato dagli ospiti, con l'indicazione del nome e cognome degli stessi, della data dell'erogazione e dell'importo erogato. Il registro dovrà essere timbrato e firmato dall'aggiudicatario;
- copia delle ricevute firmate dallo straniero dei beni allo stesso consegnati;
- elenco dei fornitori impiegati per l'esecuzione del servizio;
- fatture relative agli oneri sostenuti per gli eventuali contratti di subappalto e per i contratti con i fornitori.

### **Articolo 8**

#### **Monitoraggio e controllo**

La Prefettura si riserva la facoltà di disporre in qualsiasi momento, a mezzo di propri incaricati, verifiche dirette ad accertare l'esatto adempimento delle prestazioni.

È fatto comunque obbligo al Gestore di trasmettere giornalmente alla Prefettura l'elenco nominativo degli ospiti effettivamente presenti nella struttura, al fine di consentire i previsti controlli di legge da parte della Questura nonché quelli amministrativo-contabili per i pagamenti di cui all'articolo precedente.

Il Gestore provvederà mensilmente ad inoltrare alla Prefettura una relazione sullo stato di attuazione della presente convenzione.

### **Articolo 9**

#### **Responsabilità**

Il Ministero dell'Interno e la Prefettura sono esonerati da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni alle persone ed alle cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

### **Articolo 10**

#### **Trattamento dei dati personali**

I dati personali relativi ai soggetti ospitati nei centri devono essere trattati in modo conforme alle disposizioni normative di cui al D.Lgs. n. 196/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Articolo 11**

#### **Prescrizioni**

La presente convenzione deve essere eseguita con l'osservanza di tutti i patti e oneri previsti dalla stessa convenzione e dalle norme di legge; in particolar modo la struttura utilizzata dovrà essere conforme alle vigenti norme riguardanti la prevenzione incendi, i requisiti igienico-sanitari e la Legge 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.



# *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo del Verbano Cusio Ossola*

## **Articolo 12**

### **Recesso**

La Prefettura si riserva il diritto di recedere dalla presente convenzione nei casi e nei modi previsti dalla legge ovvero nel caso di cessate esigenze.

Nulla è dovuto, in tal caso, al Gestore se non per la parte che abbia già avuto esecuzione.

## **Articolo 13**

### **Risoluzione**

La Prefettura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ha facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione per grave inadempimento, previo semplice avviso.

## **Articolo 14**

### **Copertura assicurativa**

A copertura dei rischi per eventuali infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi nei confronti dei soggetti ospitati nella struttura, il Gestore si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa.

Eventuali danni a beni mobili ed immobili derivanti dall'uso da parte degli ospiti sono a totale carico del Gestore.

Letto, approvato e sottoscritto.

Verbania, data della sottoscrizione dell'atto in forma digitale

Prefettura – U.t.G. del Verbano Cusio Ossola

Il Vice Prefetto Vicario – dott. Giorgio Orrù: \_\_\_\_\_

Il Consorzio Intercomunale Servizi Sociali – C.I.S.S. Ossola

Il Presidente – dott. Giorgio Vanni: \_\_\_\_\_